

Articolo 18

Nomine esterne e strutture particolari

Per fronteggiare particolari esigenze ai fini del conseguimento degli obiettivi determinati dagli organi della Comunità, da indicarsi nell'atto, è ammessa la stipula di contratti a tempo determinato di dirigenti o funzionari di area direttiva, per la copertura di incarichi dirigenziali e di direzione previsti nella dotazione organica, in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 114, della L.R. n. 10/98 e dal Regolamento organico del personale.

L'incarico, comunque rinnovabile, ha durata temporanea e non può eccedere la durata del mandato del Presidente che li nomina. In ogni caso, mantengono le proprie attribuzioni fino alla nuova nomina o alla revoca.

Tali contratti, in misura complessivamente non superiore al 10% della dotazione organica dell'ente e comunque rispettivamente per almeno una unità, sono stipulati con persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione, in possesso dei requisiti richiesti nella qualifica da ricoprire.

Gli incarichi possono essere conferiti previa selezione pubblica, salvo casi eccezionali e temporanei adeguatamente motivati, volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso della particolare qualificazione professionale.

Ai dipendenti assunti con contratto di lavoro a termine, di cui al presente articolo, si applica la normativa di cui al CCPL del personale del comparto autonomie locali.

Oltre ai casi di recesso previsti dai contratti collettivi e dalla legislazione vigente, gli incarichi di cui al presente articolo terminano al momento della cessazione dalla carica – per qualunque motivo anche eventualmente anticipato rispetto alla scadenza elettorale – del Presidente. Detti incarichi si intendono comunque prorogati per un periodo massimo di 45 giorni per consentire all'amministrazione entrante di adottare le decisioni in merito alla copertura del posto. La proroga decade automaticamente in caso di nomina di un altro dirigente/direttivo.

Il trattamento economico previsto per tali contratti, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi a livello provinciale per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità *ad personam*, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità *ad personam* sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.

Ai sensi dell'art. 41 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige può essere prevista la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Presidente, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalle legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato.

Si richiama il D.Lgs. 39/2013 che in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pp.aa., compresi gli enti locali comprende anche gli incarichi dirigenziali esterni e dispone, all'art. 2, comma 2, che, ai fini di tale disciplina, «al conferimento negli enti locali di incarichi dirigenziali è assimilato quello di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, nonché di tali incarichi a

soggetti con contratto a tempo determinato», ai sensi dell'art. 110, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L'art. 3, comma 1, lett. e), prevede che ai soggetti che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti «incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale»; mentre il comma 2, dispone che «ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni».